

Delibera n. 241/2023

APPROVAZIONE EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Il Consiglio Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 13.11.2023:

premesso che con deliberazione del 18.10.2021 è stato approvato il Regolamento di contabilità dell'OMCeO di Torino che disciplina tutti gli aspetti della gestione contabile, la tenuta dei libri contabili e i procedimenti relativi alla gestione della contabilità,

dato atto che detto Regolamento di contabilità è stato modificato con deliberazione del 16.5.22 e d ulteriormente con deliberazione del 13.6.2022

rilevato che dopo un primo periodo di applicazione del Regolamento, non ancora approvato dalla FNOMCeO, si rendono necessarie ulteriori integrazioni meglio illustrate nell'allegato documento di supporto;

ravvisata pertanto la necessità di apportare al vigente regolamento di contabilità le modifiche proposte, integrando il disposto degli art. 10, 22 e 37 come di seguito:

- art. 10 comma 2 "La previsione relativa alla redazione del preventivo economico è attuata secondo le cogenze di legge o in ottemperanza agli atti deliberativi del consiglio direttivo".
- Art. 22 comma 6 "La redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa è effettuata secondo le cogenze di legge o in ottemperanza agli atti deliberativi del Consiglio direttivo".
- Art. 37 comma 4 "La previsione relativa alla tenuta delle scritture economico-patrimoniali è attuata secondo le cogenze di legge in materia di contabilità economico-patrimoniale o in ottemperanza agli atti deliberativi del Consiglio direttivo".

udito il parere del Il Presidente dei Revisori dei conti

DELIBERA


di modificare gli art. 10, 22 e 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 18.10.2021 e successivamente modificato il 16 maggio e il 13 giugno 2022 nel modo seguente:

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>ARTICOLO 10 – Preventivo economico</p> <p>Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.</p>	<p>ARTICOLO 10 – Preventivo economico</p> <p><i>Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. La previsione relativa alla redazione del preventivo economico è attuata secondo le coenze di legge o in ottemperanza agli atti deliberativi del consiglio direttivo</i></p>
<p>ARTICOLO 22 - Rendiconto della gestione</p> <p>1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto della gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal conto del bilancio, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il rendiconto della gestione è corredato dalla relazione sulla gestione del Consigliere Tesoriere.</p> <p>3. Il rendiconto della gestione, predisposto dal Consigliere Tesoriere con il supporto del Direttore, è presentato all'approvazione del Consiglio almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea degli iscritti ed è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di tale data. Il rendiconto della gestione è sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea degli Iscritti, entro il 30 Aprile di ogni anno.</p> <p>4. La relazione del Collegio dei Revisori, da allegare al rendiconto della gestione, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli Iscritti e deve contenere, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.</p> <p>5. Il rendiconto della gestione approvato dal Consiglio direttivo deve essere reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale e presso la sede dell'Ordine nei sette giorni che precedono l'Assemblea e, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti, viene pubblicato sul sito internet dell'Ordine ed in bacheca.</p>	<p>ARTICOLO 22 - Rendiconto della gestione</p> <p>1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto della gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal conto del bilancio, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il rendiconto della gestione è corredato dalla relazione sulla gestione del Consigliere Tesoriere.</p> <p>3. Il rendiconto della gestione, predisposto dal Consigliere Tesoriere con il supporto del Direttore, è presentato all'approvazione del Consiglio almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea degli iscritti ed è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di tale data. Il rendiconto della gestione è sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea degli Iscritti, entro il 30 Aprile di ogni anno.</p> <p>4. La relazione del Collegio dei Revisori, da allegare al rendiconto della gestione, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea degli Iscritti e deve contenere, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.</p> <p>5. Il rendiconto della gestione approvato dal Consiglio direttivo deve essere reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale e presso la sede dell'Ordine nei sette giorni che precedono l'Assemblea e, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti, viene pubblicato sul sito internet dell'Ordine ed in bacheca.</p> <p><u>6. La redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa è effettuata secondo le coenze di legge o in ottemperanza agli atti deliberativi del Consiglio direttivo</u></p>
<p>ARTICOLO 37 – Sistema di scritture</p> <p>1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico- Regolamento di Contabilità dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino 20 patrimoniale.</p> <p>2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.</p> <p>3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.</p>	<p>ARTICOLO 37 – Sistema di scritture</p> <p>1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico- Regolamento di Contabilità dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino 20 patrimoniale.</p> <p>2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.</p> <p>3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.</p> <p><u>4. La previsione relativa alla tenuta delle scritture economico-patrimoniali è attuata secondo le coenze di legge in materia di contabilità economico-patrimoniale o in ottemperanza agli atti</u></p>

- Dispone di trasmettere la presente deliberazione alla FNOMCeO per i seguiti di competenza

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Dott.ssa Rosella Zerbi



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
Dott. Guido Giustetto

